Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0404(COD)

20.12.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE
(COM(2023)0716 – C9-0413/2023 – 2023/0404(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Abir Al-Sahlani

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....76

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI78

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE
(COM(2023)0716 – C10-0413/2023 – 2023/0404(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0716),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0413/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2024[1],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) L'Unione e i singoli Stati membri	(1) L'Unione e i singoli Stati membri

[1] GU C, C/2024/4067, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4067/oj.

sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. Le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche.	sperimentano carenze in un'ampia gamma di settori e professioni, compresi quelli connessi alle transizioni verde e digitale. ***È evidente che per affrontare le carenze di forza lavoro sono necessarie competenze a tutti i livelli.*** Nei settori dell'edilizia, dell'assistenza sanitaria, dell'ospitalità, dei trasporti, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della tecnologia scientifica, dell'ingegneria e della matematica esistono da tempo vaste carenze che sono state aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dall'accelerazione delle transizioni verde e digitale. ***Anche*** le previsioni indicano una persistenza della carenza di forza lavoro, che potrebbe aggravarsi a causa delle sfide demografiche. ***Inoltre i cambiamenti climatici incidono sui modelli migratori e incrementano i fattori di spinta. Poiché la migrazione è un fenomeno naturale che esisterà sempre, è necessario un approccio europeo comune alla migrazione di forza lavoro per garantire un maggior numero di percorsi legali verso il continente. L'attrattiva e l'apertura dell'Unione determineranno la misura in cui l'Unione è in grado di competere a livello globale per i talenti, promuovendo e rispettando al contempo le norme internazionali del lavoro.***
	Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è	(2) Per far fronte alla carenza di forza lavoro occorre un approccio organico a livello dell'Unione e nazionale che comprenda, in via prioritaria, un uso migliore del pieno potenziale di gruppi la cui partecipazione al mercato del lavoro è

attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. Considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***potrebbero d'altronde risultare*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione.	attualmente più scarsa, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro esistente, l'agevolazione della mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché il miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'attrattiva di determinate professioni. ***Tuttavia,*** considerate l'attuale portata delle carenze del mercato del lavoro e le tendenze demografiche, le misure esclusivamente destinate alla forza lavoro nazionale e dell'Unione ***saranno*** insufficienti a colmare le carenze esistenti e future di manodopera e di competenze. ***La Commissione stima che, a causa del previsto calo della popolazione in età lavorativa, in Europa saranno necessari almeno 7 milioni di persone in più entro il 2030.*** La migrazione legale è fondamentale per integrare tali misure e deve far parte della soluzione adottata per sostenere pienamente la duplice transizione ***e garantire la continuità della qualità dei sistemi di protezione sociale e della crescita economica***.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione ***che esamina*** e ***favorisce*** la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di datori di lavoro stabiliti negli Stati membri ***partecipanti***.	(3) Per agevolare le assunzioni a livello internazionale e offrire ai cittadini di paesi terzi l'opportunità di svolgere lavori per i quali nell'Unione si registra una carenza di personale, è ***fondamentale garantire un ambiente accogliente e l'apertura ai lavoratori migranti poiché sono complementari alla forza lavoro nazionale e costituiscono un'aggiunta vantaggiosa per entrambi. Ciò significa offrire ai futuri lavoratori migranti un pacchetto completo in termini di servizi successivi all'arrivo, come il sostegno***

all'integrazione, lo sviluppo delle competenze, le infrastrutture, il ricongiungimento familiare, servizi per l'infanzia e l'assistenza sanitaria, oltre a un reale impegno da parte degli Stati membri di contrastare i sentimenti xenofobi. Significa inoltre promuovere pratiche di assunzione eque, in linea con i "Principi generali e linee guida per il reclutamento equo e per la determinazione dei costi" dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (in appresso i "principi generali e linee guida dell'OIL per il reclutamento equo"). Nell'ambito di tale pacchetto, per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello internazionale, promuovere pratiche di assunzione eque e rafforzare la protezione dei lavoratori migranti, è opportuno creare un bacino di talenti dell'UE, ossia una piattaforma a livello dell'Unione***. La partecipazione alla piattaforma dovrebbe essere obbligatoria per gli Stati membri, ma il suo utilizzo dovrebbe essere facoltativo per i datori di lavoro e le persone di paesi terzi in cerca di lavoro. La piattaforma potrebbe contribuire ad attuare e sostenere*** la corrispondenza tra i profili ivi registrati di persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e le offerte di ***lavoro, di apprendistato e di tirocinio (in appresso, "le offerte di lavoro") presentate da*** datori di lavoro stabiliti negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di	(4) La raccomandazione della Commissione relativa ai percorsi legali di

protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. Il bacino di talenti dell'UE potrebbe favorire l'attuazione pratica dei percorsi complementari.

protezione nell'UE[4] incoraggia gli Stati membri a predisporre e sostenere percorsi di lavoro complementari destinati a coloro che necessitano di protezione internazionale[5]. ***Raccomandazioni analoghe sono state adottate anche dal Parlamento europeo, ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 su nuovi canali per la migrazione legale di manodopera[4 bis] e la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla politica e la legislazione in materia di migrazione giuridica[4 ter].*** Il bacino di talenti dell'UE sosterrà inoltre l'attuazione pratica dei percorsi complementari e la migrazione legale per motivi di lavoro. ***Allineandosi ai principi generali e alle linee guida per il reclutamento equo dell'OIL, il bacino di talenti dell'UE contribuirà anche al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'OSS 8, per promuovere una crescita economica duratura, sostenibile e inclusiva, l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, e l'OSS 10, per ridurre le disuguaglianze tra i paesi e all'interno di ognuno di essi. Ciò è particolarmente importante in quanto i lavoratori migranti si trovano ad affrontare una situazione più precaria rispetto ai cittadini dell'Unione nel mercato del lavoro dell'Unione. È opportuno prestare particolare attenzione alla situazione delle lavoratrici migranti, che potrebbero essere più vulnerabili sul mercato del lavoro rispetto ai loro omologhi maschi. Il miglioramento delle informazioni e dei servizi di supporto accessibili attraverso il bacino di talenti dell'UE potrebbe quindi contribuire a sostenere le tutele contro la discriminazione dei lavoratori migranti nell'Unione. Allo stesso tempo il bacino di talenti dell'UE è una parte essenziale e concreta della realizzazione dell'Anno europeo delle competenze, il cui quarto pilastro riguarda l'attrarre da paesi terzi***

persone con le competenze necessarie.

[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.

[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.

[4] Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE: promuovere il reinsediamento, l'ammissione umanitaria e altri percorsi complementari.

[4 bis] GU C 15 del 12.1.2022, pag. 196.

[4 ter] GU C 224 del 8.6.2022, pag. 69.

[5] I "percorsi complementari" sono percorsi sicuri e regolamentati per le persone bisognose di protezione internazionale, che accompagnano il reinsediamento garantendo un soggiorno legale in un paese terzo in cui le esigenze di protezione internazionale di queste persone sono soddisfatte. I percorsi di lavoro complementari permettono alle persone bisognose di protezione internazionale di accedere ai percorsi esistenti di migrazione per motivi di lavoro, usare le loro competenze e contribuire a colmare la carenza di forza lavoro nei paesi di accoglienza. Cfr. anche: https://www.unhcr.org/complementary-pathways.html.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri ***partecipanti*** a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a	(5) ***Poiché la carenza di manodopera è un problema a livello dell'Unione, è necessario un approccio strategico e unificato per affrontarle. Per sfruttare le economie di scala e consentire la condivisione delle migliori pratiche, tutti gli Stati membri dovrebbero partecipare nel bacino di talenti dell'UE. L'attuazione***

conseguire tale obiettivo. ***In quanto strumento volontario di agevolazione delle assunzioni internazionali, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe offrire agli Stati membri interessati un sostegno supplementare a livello dell'Unione.*** A questo scopo ***dovrebbero*** essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire ***la*** più ***ampia partecipazione possibile***. Il termine "talento" andrebbe ***quindi*** inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri.

a livello dell'UE contribuirà inoltre a una maggiore prevedibilità e certezza giuridica sia per le persone in cerca di lavoro che per i datori di lavoro. Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe aiutare gli Stati membri a far fronte alla carenza esistente e futura di competenze e di manodopera assumendo cittadini di paesi terzi, nella misura in cui l'attivazione della forza lavoro nazionale e la mobilità all'interno dell'UE non bastano a conseguire tale obiettivo. A questo scopo ***dovranno*** essere garantite la complementarità e l'interoperabilità con le iniziative e le piattaforme nazionali esistenti***, senza tuttavia sostituire le strutture nazionali esistenti***. Nello sviluppo del bacino di talenti dell'UE è opportuno tenere conto delle esigenze specifiche degli Stati membri in modo da garantire ***un'attuazione il*** più ***possibile riuscita, ad esempio non intaccando la competenza degli Stati membri nel determinare i volumi dei cittadini di paesi terzi da ammettere per motivi di lavoro***. Il termine "talento" andrebbe inteso in senso generale per indicare l'intera gamma di competenze che potrebbero essere necessarie nei mercati del lavoro degli Stati membri. ***Poiché concentrarsi sulle persone altamente qualificate rischia di aggravare le carenze di manodopera, ignorando le reali esigenze dell'Unione e dei diversi Stati membri, il bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere aperto alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro a prescindere dal loro livello di competenze. Allo stesso tempo, nell'identificare le professioni per le quali assumere dai paesi terzi, è opportuno tenere conto anche della carenza di competenze in quei paesi, per non aggravare la fuga di cervelli nei loro settori critici.***

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri ***partecipanti***, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione ***n. 181*** dell'Organizzazione internazionale del lavoro del 1997.	(6) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe fornire servizi ***gratuiti*** ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri***, attraverso i servizi pubblici per l'impiego e gli intermediari privati del mercato del lavoro***, comprese le agenzie private di collocamento, le agenzie di lavoro interinale e gli intermediari del mercato del lavoro quali definiti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro ***sulle agenzie private di collocamento*** del 1997 ***(n. 181) e dalla direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e*** del ***Consiglio[1 bis]. I datori di lavoro che desiderano iscriversi al bacino di talenti dell'UE per pubblicare le proprie offerte di lavoro dovrebbero rispettare i principi generali e le linee guida per il reclutamento equo dell'OIL. Alle persone in cerca di lavoro non dovrebbe essere addebitato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, alcun onere di assunzione o costo correlato. Nonostante il ricorso al bacino di talenti dell'UE, è opportuno che i datori di lavoro continuino a contribuire alla riqualificazione e allo sviluppo delle competenze della forza lavoro nazionale.***

[1 bis] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/104/oj).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. ***La partecipazione di uno Stato membro a un partenariato*** per i talenti ***non dovrebbe pregiudicare*** la ***sua decisione di partecipare o meno al*** bacino di talenti dell'UE.	(7) ***I partenariati forti con i paesi terzi possono contribuire a una cooperazione allo sviluppo efficace, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, e facilitare la creazione di fiducia reciproca e di vantaggi per i paesi terzi, l'Unione e i suoi Stati membri.*** Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti, che costituiscono uno degli aspetti chiave della dimensione esterna del patto sulla migrazione e l'asilo[6] e sono resi operativi in linea con la comunicazione della Commissione "Attirare competenze e talenti nell'UE"[7]. ***Per avere successo ed essere sostenibili, è opportuno che i partenariati*** per i talenti ***sostengano sempre lo sviluppo delle competenze nei paesi terzi e incoraggino*** la ***migrazione circolare per evitare la fuga dei cervelli dai paesi di origine. Il*** bacino di talenti dell'UE ***dovrebbe inoltre basarsi sugli obiettivi e sulle disposizioni relative all'impegno costruttivo dell'Unione in materia di mobilità e per quanto riguarda tutti gli aspetti della migrazione stabiliti nel regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio[7 bis]***.
[6] COM/2020/609 final.	[6] COM/2020/609 final.
[7] COM/2022/657 final.	[7] COM/2022/657 final.
	[7 bis] Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del

Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Affinché le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri partecipanti dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione.	(8) Affinché tutte le autorità degli Stati membri siano adeguatamente rappresentate nel gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, ciascuno degli Stati membri dovrebbe nominare due rappresentanti, di cui uno appartenente alle autorità competenti per l'impiego e uno appartenente alle autorità competenti per l'immigrazione. ***È importante riconoscere e promuovere le sinergie tra le autorità competenti per l'impiego e l'immigrazione per migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE ed evitare di sovraccaricare le amministrazioni nazionali. Le parti sociali possiedono importanti conoscenze e informazioni sullo sviluppo del mercato del lavoro dell'Unione. Pertanto i rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione, i rappresentanti dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e i rappresentanti dei sindacati dovrebbero avere il diritto di nominare tre rappresentanti ciascuno per partecipare ai lavori del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Dovrebbe inoltre essere possibile invitare esperti di organi e organismi dell'Unione, organizzazioni internazionali e altri portatori di interessi che lavorano con i cittadini di paesi terzi a partecipare alle riunioni del gruppo***

direttivo del bacino di talenti dell'UE al fine di fornire contributi. Le organizzazioni e i portatori di interessi possono includere l'Autorità europea del lavoro (ELA), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), la Fondazione europea per la formazione (ETF), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e le autorità locali e regionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione quali EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi.	(10) È opportuno garantire sinergie, ove del caso, tra la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e altri strumenti e servizi pertinenti a livello dell'Unione, anche per quanto riguarda l'accesso a materiali di formazione quali EU Academy e Interoperable Europe Academy. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere adattata rapidamente e regolarmente alle nuove pratiche tecnologiche e fornire servizi informatici all'avanguardia introducendo funzionalità e strumenti innovativi. ***Le sinergie e il miglioramento dell'interoperabilità faciliteranno il ricorso alla piattaforma da parte dei datori di lavoro, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). La piattaforma dovrebbe essere facilmente accessibile anche alle persone con disabilità, in conformità della direttiva (UE) 2016/2102[1 bis] e della direttiva (UE) 2019/882[1 ter] del Parlamento europeo e del Consiglio.***

[1 bis] ***Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj)***
.

[1 ter] ***Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità.	(11) È opportuno stabilire il formato dei profili delle persone in cerca di lavoro e delle offerte di lavoro utilizzando l'attuale classificazione europea per capacità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) prevista dal regolamento (UE) 2016/589[8], che fornisce una terminologia standardizzata per le professioni, le abilità e le competenze e favorisce la trasparenza delle competenze e delle qualifiche. La classificazione ESCO dovrebbe aiutare le persone di paesi terzi in cerca di lavoro, i datori di lavoro e i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE a fornire informazioni comparabili sulle esperienze lavorative, sulle professioni per cui sono disponibili posti vacanti, sulle competenze offerte dalle persone in cerca di lavoro e richieste dai datori di lavoro, consentendo in tal modo un processo di abbinamento di alta qualità.

Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.	***In linea con la raccomandazione della Commissione del 15 novembre 2023 relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi, nel processo di abbinamento dovrebbe essere applicato un approccio fondato sul principio del "primato delle competenze" che tenga conto di tutti i tipi di qualifiche e competenze, come l'istruzione e la formazione professionale, i titoli di studio, la certificazione delle abilità e delle competenze acquisite in contesti non formali e informali o i certificati specifici ("microcredenziali").*** Laddove opportuno, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero utilizzare il formato ESCO per trasferire le offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non adottano la classificazione ESCO per le offerte di lavoro nazionali dovrebbero redigere tavole di corrispondenza tra la classificazione usata nei sistemi nazionali e la classificazione ESCO per consentire l'interoperabilità. Le tavole di corrispondenza dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione e utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.
[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).	[8] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/oj).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di ***due anni*** dovrebbero essere automaticamente rimossi. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.	(14) ***La registrazione di un profilo e la ricerca e la pubblicazione di offerte di lavoro dovrebbero essere gratuite sia per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che per i datori di lavoro.*** Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbero avere il diritto di scegliere tra una serie di opzioni tecniche per limitare l'accesso ai loro dati personali, ad esempio limitando l'accesso ai dati di contatto. ***Le informazioni su come applicare tali opzioni dovrebbero essere disponibili in modo chiaro, completo e di facile utilizzo e in formati accessibili per le persone con disabilità, nel rispetto delle pertinenti norme di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 e dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.*** I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei datori di lavoro che partecipano alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE che non sono stati utilizzati per un periodo di ***un anno*** dovrebbero essere automaticamente rimossi ***al fine di rafforzare le tutele per la protezione dei dati personali ed evitare di rendere il sistema informatico troppo rigido***. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca, comprese la produzione e la qualità delle statistiche europee.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione. A tal fine, prima di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo.	(16) Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe contribuire all'obiettivo di scoraggiare la migrazione irregolare, anche facilitando l'accesso ai percorsi legali esistenti. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero essere autorizzate a registrare il loro profilo nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, dato che non saranno autorizzate a entrare e soggiornare nell'Unione per un certo periodo di tempo. A tal fine, all'atto di registrare il proprio profilo nel bacino di talenti dell'UE, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero essere tenute a dichiarare di non essere attualmente soggette a un rifiuto di ingresso o di soggiorno in uno Stato membro o a un divieto d'ingresso nel territorio dell'Unione. È opportuno che siano fornite informazioni sulle conseguenze della presentazione di una falsa dichiarazione al riguardo. ***Non appena una persona di paese terzo in cerca di lavoro e un datore di lavoro sono abbinati, il punto di contatto nazionale competente del bacino di talenti dell'UE dovrebbe, su sua richiesta, ricevere informazioni dal sistema d'informazione Schengen al fine di verificare l'esattezza della dichiarazione fatta dalla persona in cerca di lavoro. Se si scopre che una persona di paese terzo in cerca di lavoro è oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti il suo ingresso o soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e***

	del Consiglio[10 bis], il punto di contatto nazionale competente del bacino di talenti dell'UE dovrebbe comunicare tale circostanza al segretariato del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe a sua volta rimuovere il profilo della persona in cerca di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Tuttavia, conformemente al principio di proporzionalità, la persona di paese terzo in cerca di lavoro dovrebbe poter creare un nuovo profilo per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE quando la decisione giudiziaria o amministrativa o il divieto d'ingresso cessano di applicarsi nei suoi confronti. Le persone condannate per reati che costituiscono o comportano una minaccia per la sicurezza nazionale di uno Stato membro non dovrebbero mai potersi iscrivere come persona in cerca di lavoro nel bacino di talenti dell'UE. Per tali reati si devono intendere quelli che mirano a intimidire gravemente una popolazione, a costringere indebitamente un governo a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o a destabilizzare o distruggere gravemente le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di uno Stato membro, come il tradimento, compreso l'alto tradimento, o i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541[11 bis].
	[10 bis] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).
[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni	[11] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

[11 bis] Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj).

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) In conformità del principio di proporzionalità e al fine di promuovere le assunzioni eque, la partecipazione di un datore di lavoro alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni. Al momento della registrazione, i datori di lavoro dovrebbero essere tenuti a fornire i propri dati di contatto, compreso il numero di registrazione della società, e una copia dell'estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche responsabili della società. Il punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dovrebbe inoltre chiedere ai datori di lavoro di partecipare a una sessione informativa sull'assunzione equa e sulle norme internazionali del lavoro. Dopo aver partecipato a tale sessione, al datore di lavoro deve essere offerta la possibilità di partecipare a ulteriori sessioni

	informative e seminari sull'assunzione equa organizzati dal punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro dovrebbero poter pubblicare sul proprio profilo il fatto di aver completato seminari aggiuntivi a tale proposito, come mezzo per dimostrare ai potenziali dipendenti il proprio impegno a un'assunzione equa e condizioni di lavoro dignitose. Il completamento di ulteriori seminari sull'assunzione equa dovrebbe inoltre aiutare il datore di lavoro a ottenere maggiore visibilità sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE attraverso il sistema di abbinamento automatico. Prima di ammettere il loro profilo nel sistema, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE devono vagliare i datori di lavoro nello Stato membro che li ha designati sulla base di tutte le informazioni disponibili.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Se ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE viene notificata una violazione da parte di un datore di lavoro del diritto e della prassi pertinenti di cui al presente regolamento dalle autorità nazionali competenti per l'applicazione di tale diritto e di tale prassi pertinenti, l'accesso del datore di lavoro al bacino di talenti dell'UE dovrebbe essere sospeso e le sue offerte di lavoro dovrebbero essere rimosse. La sospensione dovrebbe essere revocata senza indugio una volta che le autorità nazionali competenti abbiano notificato ai punti di contatto nazionali

del bacino di talenti dell'UE che è stato posto rimedio alla violazione del diritto e della prassi pertinenti o una volta che il datore di lavoro abbia dimostrato di avervi posto rimedio. In caso di violazione della direttiva 2009/52/CE[1 bis] o (UE) 2024/1712[1 ter] del Parlamento europeo e del Consiglio, il datore di lavoro dovrebbe essere sospeso dal bacino di talenti dell'UE a tempo indeterminato.

[1 bis] Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/52/oj).

[1 ter] Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L, 2024/1712, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj).

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass[12] che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche	(17) Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che desiderano registrarsi nel bacino di talenti dell'UE dovrebbero ***poter*** creare un profilo utilizzando la funzionalità di creazione di profili di Europass12 che permette di creare gratuitamente un profilo e di segnalare le competenze, le qualifiche

e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online.

e altre esperienze pertinenti in un unico luogo sicuro online. ***Il bacino di talenti dell'UE dovrebbe migliorare l'accesso alle informazioni sui criteri di ammissibilità e di selezione. Tali criteri di ammissibilità e di selezione dovrebbero essere trasparenti, non discriminatori e definiti in modo generale per consentire l'ammissibilità di persone in cerca di lavoro con qualsiasi livello di competenze. Il sistema di abbinamento automatico del bacino di talenti dovrebbe essere dotato di tutele intrinseche contro la discriminazione o i pregiudizi. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE dovrebbe collaborare con i portatori di interessi, come le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni che lavorano con cittadini di paesi terzi, per sensibilizzare e migliorare la comprensione di Europass e delle sue funzioni.***

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

[12] Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/646/oj).

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Ove*** necessario, ***il riconoscimento*** delle qualifiche e ***la convalida*** delle ***competenze*** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri ***partecipanti*** su richiesta della persona in cerca di lavoro	(18) ***Per promuovere la libera circolazione dei lavoratori e accelerare le procedure di riconoscimento, è necessario ridurre il numero di professioni regolamentate che rimangono solo in alcuni Stati membri. È altresì importante***

o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali ***e ai*** pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. ***La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe mettere a disposizione*** un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale***, che*** dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.

applicare un approccio fondato sul principio del "primato delle competenze" al momento dell'assunzione, tenendo conto dell'insieme delle capacità, delle competenze e delle qualifiche di una persona, in conformità della raccomandazione della Commissione del 15 novembre 2023. Ciò è particolarmente importante per quanto riguarda le assunzioni internazionali, poiché i dati mostrano che i cittadini di paesi terzi hanno maggiori probabilità di essere sovraqualificati per il loro lavoro rispetto ai cittadini dell'Unione. Ciò nonostante, e ***ove necessario, il riconoscimento*** delle ***microcredenziali*** delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate dovrebbe essere effettuato negli Stati membri su richiesta della persona in cerca di lavoro o del datore di lavoro, conformemente al diritto e alle prassi nazionali***. Tale riconoscimento dovrebbe essere in linea con i*** pertinenti accordi internazionali, compresi gli accordi di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Un'assistenza personalizzata e informazioni online sulle procedure di riconoscimento e convalida esistenti a livello nazionale dovrebbero essere fornite dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***e rese disponibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE in modo chiaro, completo e di facile utilizzo e in formati accessibili per le persone con disabilità, rispettando le pertinenti norme in materia di accessibilità stabilite nella direttiva (UE) 2016/2102 e i pertinenti requisiti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882***.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati per i talenti sia pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE insieme alle professioni contemplate da ciascun partenariato.	(20) È opportuno che l'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che partecipano ai partenariati per i talenti sia pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE insieme alle professioni contemplate da ciascun partenariato. ***I partenariati per i talenti dovrebbero sempre attenersi a pratiche di assunzione eque e promuovere la migrazione circolare per evitare la fuga di cervelli.***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri ***partecipanti***. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per un periodo massimo di ***un anno*** la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i	(21) Nel contesto di un partenariato per i talenti, le competenze possono essere sviluppate e convalidate in funzione del mercato del lavoro di uno o più Stati membri. Gli Stati membri possono contribuire, anche finanziariamente, all'elaborazione e all'attuazione di misure di sostegno allo sviluppo e alla convalida delle competenze nel quadro di un partenariato per i talenti. Pertanto, se così deciso dagli Stati membri partecipanti al partenariato per i talenti, per un periodo massimo di ***sei mesi*** la ricerca di persone in cerca di lavoro registrate titolari di un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" dovrebbe essere riservata ai datori di lavoro stabiliti in uno o più di detti Stati membri. Questa possibilità potrebbe applicarsi, in particolare, nei casi in cui lo sviluppo delle competenze sia specificamente mirato alle esigenze di uno Stato membro. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbe indicare se tale possibilità si applica e in quali casi, per informarne le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i

datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.

datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE. Una volta trascorso questo termine, tutti i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE potrebbero ricercare i profili delle persone in cerca di lavoro registrate titolari di un pass. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che hanno ricevuto sostegno nell'ambito di un partenariato per i talenti dovrebbero avere sempre la possibilità di registrarsi nel bacino di talenti dell'UE come qualsiasi altro cittadino di paese terzo, senza dover dichiarare se possiedono un pass, e quindi di candidarsi per un posto di lavoro in altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) ***L'Organizzazione internazionale del*** lavoro ***(OIL) stabilisce nei suoi "Principi*** generali e linee guida per il reclutamento ***equo" una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi*** in cerca di lavoro ***da pratiche di assunzione inique***. I datori di lavoro ***dovrebbero*** rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini degli Stati membri ***partecipanti*** conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***, all'inizio del rapporto di lavoro, informazioni***	(23) ***L'OIL ha definito una serie di norme relative a un'adeguata protezione delle persone di paesi terzi in cerca di*** lavoro ***da pratiche di assunzione inique, tra cui il principio secondo cui ai lavoratori non devono essere addebitate direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, spese di assunzione o costi correlati. I datori di lavoro che desiderano iscriversi al bacino di talenti dell'UE dovrebbero dichiarare di rispettare e sostenere i principi*** generali e ***le*** linee guida per il reclutamento ***equo dell'OIL, in particolare per quanto riguarda il divieto di addebitare spese di assunzione e costi correlati alle persone*** in cerca di lavoro ***provenienti da paesi terzi***. ***Inoltre,*** i datori di lavoro ***sono tenuti a*** rispettare il diritto e la prassi applicabili dell'Unione. I datori di lavoro dovrebbero inoltre garantire la parità di trattamento delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro rispetto ai cittadini

scritte in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. ***Un datore*** di lavoro non ***dovrebbe addebitare*** spese di assunzione ***né*** vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro.

degli Stati membri conformemente alle direttive 2011/98/UE[13], 2014/36/UE[14], 2021/1883/UE[15] e 2016/801/UE[16]. Conformemente alla direttiva 2019/1152/UE[17], i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***informazioni in modo accessibile e*** in un linguaggio comprensibile sui loro diritti e obblighi derivanti dal rapporto ***di lavoro, entro un termine ragionevole prima dell'inizio del contratto*** di lavoro. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno il luogo e il tipo di lavoro, la durata dell'impiego, la retribuzione, ***comprese eventuali indennità aggiuntive, le detrazioni legali,*** l'orario di lavoro, la durata delle ferie retribuite e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti. ***Al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità per la persona in cerca di lavoro, è opportuno fornire anche informazioni pertinenti, compreso il principio secondo cui alla persona in cerca*** di lavoro ***proveniente da un paese terzo*** non ***saranno addebitate*** spese di assunzione ***o costi correlati. Un datore di lavoro non dovrebbe*** vietare a un lavoratore di accettare impieghi presso altri datori di lavoro al di fuori del tempo di lavoro stabilito con lui, né riservare a un lavoratore un trattamento sfavorevole sulla base di tale motivo. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero conformarsi alla direttiva 96/71/CE[18], modificata dalla direttiva (UE) 2018/957, quando distaccano lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di occupazione ivi stabilite, come l'obbligo di distaccare in uno Stato membro soltanto lavoratori di paesi terzi legalmente e stabilmente occupati in un altro Stato membro. ***Conformemente al diritto o alle prassi nazionali, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero, in coordinamento con le parti sociali,***

monitorare in modo proattivo se i datori di lavoro rispettano tale direttiva.

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione

[13] Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/98/oj).

[14] Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/36/oj).

[15] Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

[16] Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

[17] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione

europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1152/oj).

[18] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/71/oj).

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) I lavoratori migranti con disabilità sono spesso esposti a situazioni precarie nel mercato del lavoro. È importante sensibilizzare in merito alla situazione dei lavoratori migranti con disabilità e garantire la tutela dei loro diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare il diritto al lavoro e la non discriminazione. È importante che i datori di lavoro puntino alla diversità quando assumono cittadini di paesi terzi, comprese le persone con disabilità. È inoltre fondamentale garantire che la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE sia accessibile. I servizi offerti dalla piattaforma dovrebbero pertanto essere conformi alle pertinenti norme di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 e ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	(24) Al fine di garantire un abbinamento di alta qualità, le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e i datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE dovrebbero accedere a un elenco di profili delle persone in cerca di lavoro registrate e di offerte di lavoro, basato sulla pertinenza delle competenze, qualifiche ed esperienze lavorative per l'offerta di lavoro. L'elenco dovrebbe essere generato dallo strumento di incrocio automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro dovrebbero poter indicare in quale regione o Stato membro sono interessate a lavorare.***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) ***Gli Stati membri partecipanti dovrebbero rendere facilmente accessibili alle*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ***ai*** datori di lavoro le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento***, in particolare quelle sulle autorità competenti degli Stati membri partecipanti***. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE.	(26) ***Al fine di promuovere assunzioni eque e rafforzare la trasparenza per le*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro e ***per i*** datori di lavoro ***che desiderano assumere dall'estero, il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il sostegno dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, dovrebbe rendere facilmente accessibili*** le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento ***sulla piattaforma informatica, anche per le persone con disabilità***. Tali informazioni dovrebbero includere le condizioni e le procedure per

la partecipazione al bacino di talenti dell'UE. ***Dovrebbero inoltre fornire informazioni o un collegamento alle procedure di assunzione di ciascuno Stato membro, comprese le procedure per il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze, le procedure di immigrazione, i diritti dei cittadini di paesi terzi, le condizioni di vita e di lavoro e i meccanismi di denuncia disponibili per quanto riguarda i casi di sfruttamento del lavoro. I meccanismi di reclamo di cui al presente regolamento dovrebbero essere facilmente disponibili, accessibili e attenti alla dimensione di genere, ad esempio mettendo a disposizione consulenti e personale di sesso femminile nelle procedure di riparazione e di accesso alla giustizia. Dovrebbero inoltre garantire che le persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi siano protette da ritorsioni, ad esempio consentendo denunce anonime. Le informazioni fornite dovrebbero chiarire in che modo le persone di paesi terzi in cerca di lavoro possono procedere in caso di abuso o sfruttamento da parte dei datori di lavoro. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE sono responsabili dell'aggiornamento di tali informazioni. Le informazioni dovrebbero essere fornite in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni che lavorano con i cittadini di paesi terzi e gli enti locali e regionali. I recapiti pertinenti a tale riguardo dovrebbero essere facilmente accessibili attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.***

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) ***Il segretariato del bacino di talenti dell'UE*** dovrebbe provvedere affinché ***sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE siano disponibili*** informazioni ***facilmente accessibili sulle*** procedure ***di immigrazione, sul*** riconoscimento delle qualifiche ***e sulla convalida delle competenze, sui diritti dei*** cittadini di paesi terzi***, sulle condizioni di vita e di lavoro, nonché sui meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti***. ***I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire al segretariato le informazioni necessarie al fine di consentirne la pubblicazione sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. La piattaforma dovrebbe contenere anche informazioni online sul sostegno disponibile per le persone in cerca di lavoro bisognose di protezione internazionale che si trovano in paesi terzi. Tra le misure di sostegno messe in atto dagli Stati membri potrebbero figurare campagne di informazione specifiche, il sostegno all'ottenimento di un documento di viaggio e il sostegno all'integrazione in seguito all'arrivo.***	(27) ***Dopo l'abbinamento tra una persona in cerca di lavoro proveniente da un paese terzo e un datore di lavoro, il punto di contatto nazionale competente del bacino di talenti dell'UE*** dovrebbe provvedere affinché ***la persona in cerca di lavoro riceva*** informazioni ***aggiuntive in un formato accessibile, anche per le persone con disabilità. Tali informazioni dovrebbero riguardare le*** procedure ***per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro nello Stato membro interessato, orientamenti specifici sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi, compreso l'accesso alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, all'alloggio, al*** riconoscimento delle qualifiche ***e al meccanismo di reclamo disponibile. Dovrebbero inoltre includere informazioni volte a facilitare l'integrazione della persona in cerca di lavoro proveniente da un paese terzo nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua, istruzione e formazione professionale e altre misure di integrazione e, ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai*** cittadini di paesi terzi ***un'assistenza successiva all'assunzione, come i programmi ponte***.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le informazioni fornite sulla	(28) Le informazioni fornite sulla

piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno nelle lingue ufficiali ***degli Stati membri partecipanti***.	piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE dovrebbero essere disponibili almeno nelle lingue ufficiali ***delle istituzioni dell'Unione in modo chiaro, completo e di facile utilizzo e in formati accessibili per le persone con disabilità, nel rispetto delle pertinenti norme di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 e dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882***.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Le delegazioni dell'Unione europea dovrebbero ***favorire*** la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE***,*** sul suo funzionamento ***e sugli Stati membri partecipanti*** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	(29) Le delegazioni dell'Unione europea***, in collaborazione con gli Stati membri,*** dovrebbero ***svolgere un ruolo attivo nel sostenere*** la trasmissione delle informazioni sul bacino di talenti dell'UE ***e*** sul suo funzionamento alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro. ***Ciò include, ad esempio, la trasmissione delle informazioni nelle lingue ufficiali dei paesi terzi che partecipano ai partenariati volti ad attirare talenti.***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Su richiesta delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e dei	***soppresso***

datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE, i punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE potrebbero fornire ulteriore sostegno. Il sostegno aggiuntivo dovrebbe includere informazioni personalizzate sui visti e permessi di soggiorno a fini lavorativi nello Stato membro partecipante, anche per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei cittadini di paesi terzi quali l'accesso alle prestazioni sociali, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'alloggio. Possono inoltre essere forniti specifici orientamenti e informazioni sulle procedure di ricongiungimento familiare e sui diritti dei familiari, nonché sulle misure esistenti per favorire l'integrazione nello Stato membro ospitante, quali corsi di lingua e formazione professionale. Tali informazioni dovrebbero includere anche i meccanismi di denuncia disponibili contro i casi di sfruttamento del lavoro e le pratiche di assunzione sleali negli Stati membri partecipanti. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE dovrebbero fornire ai datori di lavoro che vi partecipano informazioni sui loro diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale, misure attive per il mercato del lavoro, fiscalità, questioni relative ai contratti di lavoro, diritti pensionistici e assicurazione sanitaria.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte	(31) Per conseguire l'obiettivo del presente regolamento occorre garantire l'efficace attuazione dell'acquis dell'UE in materia di migrazione legale. Inoltre, per facilitare e accelerare l'assunzione da parte

dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione, gli Stati membri ***partecipanti possono*** istituire procedure di immigrazione accelerate***, in particolare per quanto riguarda il rilascio di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione***. L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri.

dei datori di lavoro delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione ***e per fornire un collegamento funzionale con l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'allegato***, gli Stati membri ***dovrebbero*** istituire procedure di immigrazione accelerate ***per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate assunte per svolgere professioni caratterizzate da carenza di personale e per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" nell'ambito di un partenariato al quale lo Stato membro ha partecipato. Tali procedure dovrebbero riguardare la riduzione di determinati termini previsti dalle direttive (UE) 2024/1233[1 bis] e (UE) 2021/1883[1 ter] del Parlamento europeo e del Consiglio e la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione. Tali procedure potrebbero riguardare anche l'ottenimento di visti per motivi di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare procedure di immigrazione accelerate nei confronti delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro assunte per svolgere professioni che non figurano nell'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE di cui all'allegato.*** L'attuazione di procedure di immigrazione accelerate potrebbe essere discussa nell'ambito del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, specialmente per favorire lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri. ***È altresì fondamentale che il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE, con il sostegno del segretariato del bacino di talenti dell'UE, conduca previsioni sul mercato del lavoro e raccolga informazioni sulle competenze, ad esempio attraverso la piattaforma per la migrazione dei lavoratori. Tali previsioni potrebbero servire da base per i futuri partenariati volti ad attirare talenti.***

[1 bis] ***Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L, 2024/1233, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj).***

[1 ter] ***Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).***

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare le assunzioni internazionali previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga	(33) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare le assunzioni internazionali previsto dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il presente regolamento per quanto riguarda l'allegato che contiene l'elenco delle professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga

adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[19]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[19]. ***La Commissione dovrebbe consultare le parti sociali, in particolare a livello settoriale, nonché i rappresentanti di interessi di organizzazioni che lavorano con cittadini di paesi terzi e con persone con disabilità.*** In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[19] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).	[19] Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[19].	(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[19]. ***Prima di esercitare le sue competenze di esecuzione, la Commissione dovrebbe anche chiedere il contributo di tutti i portatori di interessi***

	pertinenti.
[19] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).	[19] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli Stati membri ***partecipanti dovrebbero*** attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro.	(37) Gli Stati membri ***sono tenuti ad*** attuare il presente regolamento nel pieno rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Occorre garantire il rispetto di condizioni di lavoro giuste ed eque e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro***, nonché l'uguaglianza di genere***.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 9 gennaio 2024.

[1 bis] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione***.	1. Il presente regolamento istituisce un bacino di talenti dell'UE di cui tutti gli Stati membri possono disporre ***al fine di:***
	a) agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro***, indipendentemente dal loro livello di qualifica; nonché***
	b) promuovere norme di assunzione eque, come stabilito dai principi generali e dalle linee guida per il reclutamento equo dell'OIL.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i relativi servizi di supporto;	b) il funzionamento della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE e i relativi servizi di supporto***, come i requisiti di accessibilità e la fornitura di informazioni***;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***soggiornanti al di fuori dell'Unione*** e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri ***partecipanti***.	Il presente regolamento si applica alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro***, indipendentemente dal loro livello di qualifica,*** e ai datori di lavoro stabiliti negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Partecipazione	
1. Ogni Stato membro può decidere in qualsiasi momento di partecipare al	

bacino di talenti dell'UE. Esso notifica la sua decisione alla Commissione al più tardi nove mesi prima della data a decorrere dalla quale intende partecipare. A partire dal primo giorno di partecipazione, le offerte di lavoro dei datori di lavoro stabiliti in tale Stato membro possono essere trasferite sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

2. Le informazioni sugli Stati membri partecipanti sono rese pubbliche sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri che partecipano al bacino di talenti dell'UE;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca un'occupazione nell'Unione;	(2) "persona di paese terzo in cerca di lavoro": una persona ***che ha raggiunto la maggiore età ai sensi del diritto nazionale del paese di residenza,*** soggiornante al di fuori dell'Unione, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che cerca

un'occupazione nell'Unione;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "singolo canale coordinato": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri ***partecipanti*** alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.	(5) "singolo canale coordinato": il servizio informatico istituito per la trasmissione delle offerte di lavoro dagli Stati membri alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE secondo un sistema uniforme e mediante la necessaria infrastruttura tecnica.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "offerta di lavoro/posto vacante": un posto retribuito, un apprendistato retribuito o un tirocinio retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo, per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo e che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro.	1. È istituita la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro. ***Le informazioni sulla piattaforma sono fornite in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e sono conformi alle pertinenti norme di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 e dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.***

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri ***partecipanti*** di trasferire le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;	a) il singolo canale coordinato che permette agli Stati membri di trasferire le offerte di lavoro alla banca dati del bacino di talenti dell'UE;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri ***partecipanti***;	b) l'infrastruttura tecnica che permette alla banca dati del bacino di talenti dell'UE di ricevere le offerte di lavoro dagli Stati membri;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il canale di comunicazione sicuro che permette alle persone in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di comunicare nell'ambito della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE**.**	f) il canale di comunicazione sicuro che permette alle persone in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di comunicare nell'ambito della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE ***e che consente lo svolgimento di prove delle competenze e colloqui direttamente sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE;***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE contiene informazioni pubbliche sul funzionamento del bacino di talenti dell'UE e informazioni su:
	i) le procedure di assunzione degli Stati membri, le procedure per il riconoscimento delle competenze e le procedure di controllo;
	ii) le procedure di immigrazione;
	iii) i diritti dei cittadini di paesi terzi;
	iv) i meccanismi di ricorso; nonché
	v) le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***partecipanti*** e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.	4. Gli Stati membri e il segretariato del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 8 garantiscono l'interoperabilità tecnica tra i sistemi nazionali e la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE assicura, ove opportuno, l'interfaccia con altri strumenti e servizi pertinenti offerti a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. ***Le offerte di lavoro*** dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE comprendono ***il nome, il cognome e i dati di contatto***.	3. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate comprendono il nome, il cognome, i dati di contatto, la data di nascita e la cittadinanza, informazioni sulle qualifiche accademiche e professionali, l'esperienza lavorativa, altre competenze e le conoscenze linguistiche. ***I profili*** dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE ***registrati nella piattaforma*** comprendono ***il nome del datore di lavoro e, nel caso delle persone fisiche, il cognome, i dati di contatto, il numero di registrazione della società, il settore di attività e una breve***

descrizione delle attività del datore di lavoro.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di ***due anni*** dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.	6. I profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate a cui non è effettuato l'accesso per un periodo di ***un anno*** dalla registrazione sono rimossi o resi anonimi e i relativi dati personali non sono conservati. Una volta rimossi i profili, una serie limitata di dati anonimizzati potrebbe continuare a essere conservata a fini statistici e di ricerca e per estrarre dati allo scopo di migliorare il funzionamento del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. I dati dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	8. I dati delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sono accessibili solo ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. I dati dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE sono accessibili alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE. ***È vietato il trattamento delle categorie particolari di dati personali di***

	cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 ai fini della ricerca e dell'abbinamento.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività;	a) provvedere alla gestione complessiva del bacino di talenti dell'UE, compresi la pianificazione e il coordinamento delle sue attività***, come le campagne di sensibilizzazione***;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente ***all'articolo 3, paragrafo 3,*** all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 14, paragrafo 2, ***e*** all'articolo 15, paragrafo 2;	c) pubblicare informazioni pertinenti sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 12, paragrafi 5, 6 e 7, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 2, ***e all'articolo 17, paragrafo 1, e provvedere alla sessione informativa online di cui all'articolo 11, paragrafo 4 bis, per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***;

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) preparare le riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE;	d) preparare le riunioni del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***e organizzare gli scambi con le autorità competenti dei paesi terzi in cooperazione con le delegazioni dell'Unione e i servizi diplomatici nei paesi terzi***;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) convocare riunioni periodiche della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 10 per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento**.**	f) convocare riunioni periodiche della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 10 per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione tecnica a livello nazionale del presente regolamento ***e sincronizzare tali riunioni con il lavoro parallelo in corso sulle procedure di riconoscimento delineate nella raccomandazione della Commissione del 15 novembre 2023 relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi;***

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) coordinare le informazioni ricevute dai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE sull'osservanza dei principi generali e delle linee guida dell'OIL per il reclutamento equo da parte dei datori di lavoro.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) procedere agli scambi di opinioni con gli esperti di cui al paragrafo 4 bis;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) cooperare con le autorità e i portatori di interessi dei paesi terzi per sostenere l'attuazione dei partenariati volti ad attirare talenti ed elaborare misure intese a prevenire la fuga di cervelli nonché effettuare previsioni sul mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Solo gli Stati membri partecipanti sono membri del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri che non partecipano al bacino di talenti dell'UE possono partecipare alle riunioni del*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***in qualità di osservatori***.	2. ***Il*** gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***è composto da rappresentanti delle autorità competenti per l'impiego e l'immigrazione degli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione hanno il diritto di ***partecipare alle riunioni*** del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***in qualità di osservatori***. ***Il gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE assicura la partecipazione di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due partecipanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.*** Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.	4. I rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione***, dei datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE e dei sindacati,*** hanno il diritto di ***nominare tre rappresentanti ciascuno che partecipino ai lavori*** del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE. Detti rappresentanti firmano una dichiarazione scritta in cui affermano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Alle riunioni del gruppo direttivo possono essere invitati anche esperti degli organi e degli organismi dell'Unione e delle organizzazioni internazionali affinché possano presentare le loro opinioni.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro ***partecipante*** designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri ***partecipanti*** provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE.	1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti in materia di occupazione e immigrazione siano nominate punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE ***al fine di migliorare le sinergie tra tali autorità ed evitare di sovraccaricare le amministrazioni nazionali***.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) consultare le organizzazioni delle parti sociali e le autorità locali e regionali sulle tendenze e gli sviluppi del mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale, anche per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;	f) fornire al segretariato del bacino di talenti dell'UE informazioni ***sulle assunzioni e*** sulle procedure di immigrazione e riconoscimento a livello nazionale ***conformemente all'articolo 17, paragrafo 1***, anche per quanto riguarda l'attuazione del principio della preferenza per i cittadini dell'Unione, e i dati pertinenti per il monitoraggio del bacino di talenti dell'UE di cui all'articolo 20;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) monitorare l'osservanza dei principi generali e delle linee guida dell'OIL per il reclutamento equo da parte dei datori di lavoro e riferire al segretariato del bacino di talenti dell'UE gli sviluppi nazionali in materia;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) fornire informazioni e servizi di	g) fornire informazioni e servizi di

supporto alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 17.	supporto alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 17***, paragrafo 2, e in collaborazione con le parti sociali, le autorità locali e regionali e, se del caso, le organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi assistenza successiva all'assunzione***.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La sospensione di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, è revocata senza indugio una volta che le autorità nazionali competenti abbiano notificato ai punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE che è stato posto rimedio alla violazione del diritto e della prassi pertinenti o una volta che il datore di lavoro interessato abbia dimostrato di avervi posto rimedio. In caso di violazione della direttiva 2009/52/CE o della direttiva (UE) 2024/1712, il datore di lavoro è sospeso dal bacino di talenti dell'UE a tempo indeterminato.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato	3. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE di ciascuno Stato

membro ***partecipante*** sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.	membro sono periodicamente convocati dal segretariato del bacino di talenti dell'UE nell'ambito della rete dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE per lo scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***possono*** creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	1. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***hanno la possibilità di*** creare il proprio profilo mediante la funzionalità di creazione di profili di Europass per registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Non appena una persona in cerca di lavoro e un datore di lavoro sono stati abbinati conformemente all'articolo 16, su richiesta del pertinente punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE, l'autorità nazionale competente fornisce a quest'ultimo informazioni provenienti dal sistema d'informazione Schengen al fine di verificare l'esattezza della dichiarazione effettuata dalla persona in cerca di lavoro di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Qualora si scopra che una persona di un paese terzo in cerca di lavoro è soggetta a una decisione o a un divieto di cui al paragrafo 2, il punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE ne informa il segretariato del bacino di talenti dell'UE. A sua volta il segretariato del bacino di talenti dell'UE rimuove il profilo della persona in cerca di lavoro dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Qualora una decisione o un divieto di cui al paragrafo 2 cui è soggetta una persona di un paese terzo in cerca di lavoro non sia più applicabile, detta persona può registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE creando un nuovo profilo.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies. Le persone condannate per i reati previsti dalla direttiva (UE) 2017/541, o per qualsiasi altro reato che costituisca o comporti una minaccia per la sicurezza nazionale di uno Stato membro, non possono registrarsi sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro.	4. Le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE possono ricercare offerte di lavoro. ***Lo strumento di abbinamento automatizzato della piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE garantisce una maggiore visibilità alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono state precedentemente selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE.***

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Al momento della registrazione nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, alle persone di paesi

	terzi in cerca di lavoro è offerta la possibilità di partecipare a una sessione informativa sui diritti del lavoro di cui godono quando utilizzano la piattaforma e quando vengono assunti da un datore di lavoro di uno Stato membro. Tale sessione include informazioni su come presentare una denuncia secondo quanto stabilito all'articolo 18. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il sostegno dei punti di contatto nazionali, organizza tali sessioni informative.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***partecipanti*** che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".	1. Gli Stati membri che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti possono decidere di avvalersi del bacino di talenti dell'UE per agevolare l'assunzione di persone in cerca di lavoro del paese terzo interessato, le cui competenze sono state sviluppate o convalidate nel quadro del partenariato e certificate da un "pass del partenariato dell'UE per i talenti".

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri ***partecipanti*** possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui	6. Gli Stati membri possono decidere, nel quadro del partenariato volto ad attirare talenti cui partecipano, di rendere visibili i

partecipano, di rendere visibili i profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di ***un anno***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	profili delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" esclusivamente ai datori di lavoro stabiliti in uno o più Stati membri che partecipano allo stesso partenariato, per un periodo massimo di ***sei mesi***. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE pubblica informazioni sull'applicazione del presente paragrafo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri ***partecipanti*** che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	7. L'elenco dei paesi terzi e degli Stati membri che aderiscono a un partenariato volto ad attirare talenti, comprese le professioni oggetto del partenariato, è pubblicato sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE	***Registrazione e*** partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I datori di lavoro che intendono partecipare al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I datori di lavoro che desiderano essere visibili e pubblicare le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE hanno la possibilità di creare un profilo contenente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, un estratto del registro nazionale delle imprese a loro pertinente e una copia dell'estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche responsabili dell'azienda. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE richiedono ai datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE di prendere parte a una sessione informativa sull'assunzione equa e sulle norme internazionali del lavoro. In seguito alla partecipazione alla sessione informativa, i datori di lavoro firmano un impegno a rispettare i principi generali e le linee guida dell'OIL per il reclutamento equo.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Oltre a partecipare alla sessione informativa di cui al paragrafo 1 bis, i datori di lavoro hanno la possibilità di partecipare a una formazione supplementare in materia di assunzione equa. Al completamento di detta formazione supplementare le offerte di lavoro di tali datori di lavoro ottengono maggiore visibilità sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE mediante lo strumento di abbinamento automatizzato. I datori di lavoro ottengono inoltre una maggiore visibilità sulla piattaforma offrendo alle persone in cerca di lavoro la possibilità di seguire una formazione linguistica o di sviluppare altre competenze pertinenti durante l'orario di lavoro.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE esaminano tutti i datori di lavoro stabiliti nello Stato membro che li ha designati e le informazioni da essi presentate prima di pubblicare il loro profilo sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE possono chiedere al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE dello Stato membro in cui sono stabiliti di trasferire le loro offerte di lavoro sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. Le offerte di lavoro includono almeno informazioni sul luogo e il tipo di lavoro, sulla durata dell'impiego, sull'orario di lavoro, sulle condizioni di lavoro pertinenti e sulla retribuzione, compresa la pratica retributiva applicabile. Inoltre le offerte indicano chiaramente che alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro non saranno addebitate spese di assunzione o costi correlati.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE le offerte di lavoro che:	2. I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE trasferiscono sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE***, il prima possibile e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta da parte di un datore di lavoro in conformità al paragrafo 1 quinquies,*** le offerte di lavoro

che:

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – primo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali che garantiscono ***la protezione dei*** cittadini di paesi terzi da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate nonché dalla discriminazione***.*** Gli Stati membri ***partecipanti*** possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti***,*** dei contratti collettivi ***e dei principi e delle linee guida definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro***, nel rispetto del diritto dell'Unione.	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE rispettano il diritto e la prassi dell'Unione e nazionali ***e i principi generali e le linee guida dell'OIL per il reclutamento equo,*** che garantiscono ***ai*** cittadini di paesi terzi ***il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva, la protezione*** da condizioni di assunzione inique e condizioni di lavoro inadeguate***, compresa la prevenzione e l'eliminazione del lavoro forzato e del lavoro minorile,*** nonché dalla discriminazione ***in materia di impiego e occupazione***. Gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE al fine di garantire il rispetto di altre prassi nazionali pertinenti ***e*** dei contratti collettivi, nel rispetto del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – secondo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano ***spese*** di assunzione alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.	I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE non addebitano ***alcuna spesa*** di assunzione ***o costi correlati*** alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro

registrate***, né prima né dopo il completamento del processo di assunzione***.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano senza indebito ritardo ***sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE*** l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. ***I profili delle persone e*** i posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.	5. I datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE segnalano ***al punto di contatto nazionale del bacino di talenti dell'UE,*** senza indebito ritardo***,*** l'avvenuta assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate per un determinato posto vacante. ***Prima dell'inizio del contratto di lavoro, il datore di lavoro fornisce alla persona in cerca di lavoro tutte le informazioni necessarie in modo chiaro ed esaustivo, conformemente alla direttiva 2019/1152/UE.*** I posti vacanti di cui sopra cessano automaticamente di essere visibili nella piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE. ***Il profilo della persona in cerca di lavoro registrata indica che detta persona intende iniziare a lavorare.***

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri ***partecipanti*** informano immediatamente i punti di contatto	6. Le autorità nazionali responsabili del diritto e della prassi applicabili negli Stati membri informano immediatamente i punti di contatto nazionali del bacino di

nazionali del bacino di talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).	talenti dell'UE in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni del diritto e delle prassi pertinenti di cui al paragrafo 3 ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera e).

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Lo strumento di abbinamento automatizzato dispone di protezioni integrate contro la discriminazione fondata sui motivi elencati all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – primo comma

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri partecipanti rendono facilmente accessibili le informazioni relative al bacino di talenti dell'UE e al suo funzionamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – secondo comma – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, mette a disposizione ***sulla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE*** quanto segue:	Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE, mette a disposizione ***pubblicamente e gratuitamente, per ciascuno Stato membro, in modo chiaro, completo, di facile comprensione e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità, conformemente alle norme di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 e ai pertinenti requisiti di accessibilità per i servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882,*** quanto segue:

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – secondo comma – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni ***circa le*** procedure di assunzione e di ***immigrazione***, il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze***, i diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda i meccanismi di denuncia disponibili, e le condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri partecipanti***;	a) informazioni ***sulle*** procedure di assunzione e di ***impiego***, ***compresi*** il riconoscimento delle qualifiche e la convalida delle competenze;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – secondo comma – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) informazioni sulle procedure di immigrazione, comprese le procedure per l'ottenimento di visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro;

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – secondo comma – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a ter) informazioni sui diritti dei cittadini di paesi terzi, anche per quanto riguarda l'accesso alla giustizia e ai meccanismi di ricorso disponibili, e i dati di contatto delle organizzazioni che offrono assistenza successiva all'assunzione, ove applicabile;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – secondo comma – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a quater) informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – secondo comma – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.	b) ***le condizioni e le procedure per partecipare al bacino di talenti dell'UE, compresa*** una chiara indicazione del divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa che vieti l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro o di un divieto d'ingresso ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I punti di contatto nazionali sono responsabili dell'aggiornamento, ove necessario, delle informazioni di cui al primo paragrafo.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si basano sui principi generali e

	sulle linee guida dell'OIL per il reclutamento equo.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE prestano ulteriore supporto e assistenza post-selezione alle*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***registrate e ai datori di lavoro che partecipano al*** bacino di talenti dell'UE ***su loro richiesta, in particolare per quanto riguarda***:	2. ***Le*** persone di paesi terzi in cerca di lavoro ***che sono state selezionate per un posto vacante nel*** bacino di talenti dell'UE ***ricevono le seguenti informazioni aggiuntive dal punto di contatto nazionale competente***:

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) informazioni ***specifiche sulle*** procedure ***nazionali in materia di immigrazione*** applicabili per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro ***in seguito alla selezione***;	a) ***le*** informazioni ***di cui al paragrafo 1, lettera a), in merito alle*** procedure applicabili per ottenere visti e permessi di soggiorno per motivi di lavoro ***nello Stato membro in questione***;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione.	e) ove disponibili, i dati di contatto delle organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi un'assistenza successiva all'assunzione***, come i programmi ponte***.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, le informazioni possono essere fornite in collaborazione con le parti sociali e, se del caso, con le organizzazioni che offrono ai cittadini di paesi terzi assistenza successiva all'assunzione.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il segretariato del bacino di talenti dell'UE, in collaborazione con il gruppo direttivo, conduce campagne di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro, in particolare alle PMI, per fare conoscere meglio il bacino di talenti dell'UE e promuoverne così l'utilizzo. Dette campagne di sensibilizzazione includono informazioni sulle norme in materia di assunzioni eque, conformemente ai principi generali e alle linee guida dell'OIL per il reclutamento

equo.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***partecipanti*** provvedono affinché siano disponibili meccanismi efficaci che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE.	1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili meccanismi ***di reclamo*** efficaci ***e accessibili o altre procedure di denuncia in conformità del diritto e della prassi nazionali*** che permettano alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate di presentare denuncia in caso di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, da parte di datori di lavoro che partecipano al bacino di talenti dell'UE***, o altre disposizioni pertinenti in merito all'applicazione del presente regolamento***. ***I meccanismi di reclamo o altre procedure di denuncia sono attenti alle problematiche di genere e garantiscono che le persone di paesi terzi in cerca di lavoro che presentano una denuncia siano protette da qualsiasi ritorsione.***

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Gli Stati membri partecipanti*** rendono facilmente accessibili le informazioni relative ai meccanismi di denuncia disponibili.	2. ***I punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE*** rendono facilmente accessibili le informazioni relative ai meccanismi di ***reclamo o ad***

	altre procedure di denuncia disponibili ***attraverso la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, anche per le persone con disabilità, conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102***. ***Tali informazioni comprendono i dati di contatto delle autorità responsabili, le informazioni sulle pertinenti organizzazioni nazionali dei lavoratori e i recapiti delle organizzazioni che rappresentano i cittadini dei paesi terzi.***

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri partecipanti possono decidere di introdurre procedure di immigrazione accelerate*** per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate ***che sono state selezionate per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE***.	1. Per consentire un'assunzione più rapida delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate***, gli Stati membri mettono in atto procedure di immigrazione accelerate per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che sono state assunte per professioni caratterizzate da carenza di personale nonché per le persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate che hanno ottenuto un "pass del partenariato dell'UE per i talenti" nell'ambito di un partenariato a cui lo Stato membro ha partecipato***. ***Le informazioni su tali procedure accelerate sono rese disponibili sia ai datori di lavoro che alle persone di paesi terzi in cerca di lavoro in una fase iniziale del processo di assunzione.***

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***La procedura*** di cui al paragrafo 1 ***può riguardare***:	2. ***Le procedure di immigrazione accelerate*** di cui al paragrafo 1 ***riguardano***:

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono decidere di applicare le procedure di immigrazione accelerate di cui al paragrafo 1 a singole persone di paesi terzi in cerca di lavoro che sono state precedentemente assunte per un lavoro tramite il bacino di talenti dell'UE.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	I cittadini di paesi terzi che sono stati selezionati per un posto vacante nel bacino di talenti dell'UE beneficiano anche dei diritti di cui agli articoli 17, 18 e 19.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati riguardanti:	1. Le prestazioni del bacino di talenti dell'UE sono oggetto di controllo regolare da parte del segretariato del bacino di talenti dell'UE conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e). In particolare, sono raccolti dati ***disaggregati per genere*** riguardanti:

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il numero di profili rimossi dalla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 ter;

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE e del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE.	3. Il segretariato del bacino di talenti dell'UE raccoglie i dati di cui al paragrafo 1 con il supporto dei punti di contatto nazionali del bacino di talenti dell'UE e del gruppo direttivo del bacino di talenti dell'UE ***e in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in particolare quelle che lavorano***

	con cittadini di paesi terzi e persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ***partecipanti*** conformemente ai trattati.	2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Or. en

MOTIVAZIONE

L'Unione europea e i suoi Stati membri devono far fronte a carenze di manodopera in un'ampia gamma di settori, dall'edilizia alla sanità, dall'ingegneria alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le carenze di manodopera sono destinate ad aggravarsi nei prossimi anni a causa delle tendenze demografiche, mentre l'Europa compete per i talenti a livello globale con altri continenti e singoli paesi. Lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze sul mercato del lavoro europeo sta inoltre causando perdite economiche fino al 2 % della produttività annuale. Allo stesso tempo sono necessari più percorsi legali per prevenire la migrazione irregolare. Poiché la migrazione è un fenomeno naturale che continuerà a esistere, anche a causa dei cambiamenti climatici e degli sviluppi della situazione internazionale, è fondamentale un approccio europeo comune alla migrazione legale per motivi di lavoro.

È quindi evidente che l'Europa, per mantenere la propria competitività e promuovere la crescita economica, deve rimanere aperta al mondo. L'Europa ha bisogno di attrarre tutti i tipi di competenze direttamente e indirettamente necessarie per le transizioni verde e digitale, per il mantenimento della qualità dei nostri sistemi di protezione sociale e per la prosperità del nostro continente. Allo stesso tempo, poiché l'Europa non è un'entità isolata, è chiaro che sono essenziali partenariati forti e sostenibili con i paesi terzi. I partenariati volti ad attirare talenti possono contribuire allo sviluppo delle competenze e a buone condizioni di lavoro nei paesi terzi, promuovendo al contempo la migrazione circolare come mezzo per prevenire la fuga dei cervelli.

Tuttavia, affinché l'effettivo incontro tra datori di lavoro e cittadini di paesi terzi avvenga in modo più efficace, è istituito il bacino di talenti dell'UE. Si tratta di una proposta accolta con favore e richiesta dal Parlamento europeo in diverse relazioni di carattere legislativo. Il bacino di talenti dell'UE sarà la prima piattaforma a livello europeo intesa a facilitare l'incontro tra cittadini di paesi terzi e datori di lavoro stabiliti nell'Unione. Si ispirerà a EURES, l'attuale piattaforma di incontro tra cittadini e datori di lavoro dell'UE, ma andrà anche oltre. Integrerà le misure e le iniziative esistenti e non interferirà quindi con le competenze dei singoli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda il diritto di determinare i volumi di ingresso dei cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro.

A differenza della proposta della Commissione europea, il progetto di relazione prevede che tutti gli Stati membri implementino il bacino di talenti dell'UE. Poiché la carenza di manodopera è un problema che riguarda tutta l'Unione e il bacino di talenti dell'UE mira a essere una piattaforma comune per far incontrare i cittadini di paesi terzi e i datori di lavoro europei, dovrebbe esistere in tutti gli Stati membri per garantire agli utilizzatori maggiore prevedibilità, trasparenza e certezza giuridica. L'utilizzo del bacino di talenti dell'UE da parte dei datori di lavoro e dei cittadini di paesi terzi resterà facoltativo, ma un'implementazione comune a livello europeo faciliterà l'accesso alla piattaforma e contribuirà a risolvere uno dei principali problemi delle attuali politiche in materia di migrazione per motivi di lavoro in Europa: la frammentazione.

Il progetto di relazione si basa inoltre sulla proposta della Commissione europea rafforzando i due principali elementi costitutivi del bacino di talenti dell'UE. In primo luogo rafforza la protezione dalla discriminazione e dall'assunzione iniqua di cittadini di paesi terzi, allineando

maggiormente il bacino di talenti dell'UE ai principi generali e alle linee guida per il reclutamento equo elaborati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). In questo modo mira altresì a colmare una lacuna nel quadro legislativo europeo, in quanto ad oggi non esistono norme comuni sulle procedure di assunzione. In secondo luogo migliora il legame tra il bacino di talenti dell'UE e l'evoluzione del mercato del lavoro, e quindi le reali esigenze dei datori di lavoro europei, coinvolgendo più chiaramente le parti sociali e gli altri portatori di interessi nella governance del bacino di talenti dell'UE.

Per entrambi questi elementi costitutivi l'informazione è fondamentale. Pertanto le disposizioni relative all'informazione e ai servizi di supporto sono state chiarite e rafforzate. Il progetto di relazione effettua una distinzione tra le informazioni che dovrebbero essere disponibili pubblicamente a tutti i (potenziali) cittadini di paesi terzi e datori di lavoro e quelle che dovrebbero essere fornite ai cittadini di paesi terzi in seguito all'abbinamento con i datori di lavoro. Oltre alle informazioni, l'accessibilità è fondamentale per garantire a tutti gli utenti un accesso paritario alla piattaforma. Il progetto di relazione introduce requisiti di accessibilità per l'intero bacino di talenti dell'UE, comprese le informazioni sulla protezione dei dati e le informazioni sulla piattaforma vera e propria.

Il progetto di relazione introduce inoltre condizioni proporzionali per la partecipazione al bacino di talenti dell'UE. I datori di lavoro dovrebbero fornire informazioni che possano essere verificate dai punti di contatto nazionali prima di essere autorizzati a pubblicare offerte di lavoro sulla piattaforma. Tali informazioni includono, ad esempio, un estratto dal casellario giudiziale della persona o delle persone fisiche responsabili dell'azienda per evitare che i datori di lavoro colpevoli di abusi ricompaiono sulla piattaforma. Il progetto di relazione introduce disposizioni che prevedono la sospensione temporanea di un datore di lavoro in caso di cattiva condotta amministrativa, ma anche la sospensione a tempo indeterminato in caso di violazione della legislazione anti-tratta e sanzioni contro quanti assumono cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Allo stesso tempo il progetto di relazione mantiene alcune disposizioni di proporzionalità per i cittadini di paesi terzi, in base alle quali una persona soggetta a una decisione giudiziaria o amministrativa che nega l'ingresso o il soggiorno in uno Stato membro, o che vieta l'ingresso nel territorio dell'UE, non sarà autorizzata a registrarsi in quanto non potrà entrare e soggiornare nell'Unione. Tale disposizione è tuttavia controbilanciata dalla possibilità per i cittadini di paesi terzi di presentare una nuova domanda di registrazione dopo la scadenza del divieto di ingresso, ma è garantito nel contempo che le persone condannate per reati che costituiscono o comportano una minaccia per la sicurezza nazionale di uno Stato membro non possano mai registrarsi nel bacino di talenti dell'UE.

Infine, poiché il bacino di talenti dell'UE si baserà su sistemi di abbinamento automatizzato che sfruttano l'intelligenza artificiale per trovare le competenze più adatte a una determinata offerta di lavoro, è importante prevedere tutele contro i bias (pregiudizi) di natura discriminatoria.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Adecco Group
BusinessEurope
Confederation of Swedish Enterprises
European Commission
European Network of Migrant Women
European Trade Union Confederation
HOTREC
International Labour Organisation
International Organisation of Migration
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
Swedish Trade Union Confederation

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.